

D.A. n. 1436 del 20-12-2017

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 2° "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali"

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto
con

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO

VISTO lo statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n.12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9: Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i., che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, un fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013;

VISTO l'art. 3, comma 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 con il quale il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per le finalità volte al superamento del precariato è stato prorogato al 31 dicembre 2018;

VISTO l'art. 3, comma 10 lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 con il quale è stato previsto che la Regione debba garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori (Comuni) per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n.5/201);

VISTO l'art. 3, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n.27 così come modificato dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 2017, n.9, con il quale è stata prevista che la proroga del termine di cui al comma 9 del medesimo art. 3 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo e che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10 del medesimo art. 3, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 ha altresì previsto che la Regione debba garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadano sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n.5/2014;

CONSIDERATO altresì che l'art. 3, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 ha altresì previsto, al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione debba garantire la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario;

VISTO l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 con il quale è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 ha altresì previsto che gli oneri finanziari del medesimo comma 4 continuino a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n.5/2014;

VISTO l'art. 3, comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 con il quale sono state autorizzate per l'anno 2017, tra l'altro, le spese di cui al "fondo straordinario" istituito con l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - per 181.900 migliaia di euro (Missione 18 – Programma 1 – capitolo 191310):

VISTO il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, approvato con la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9;

VISTA la deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017 con la quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle previsioni contenute nell'Allegato 4/1 – 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato tra l'altro il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie destinate dal comma 12, dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono individuate nel capitolo di spesa 191310 del Bilancio della Regione, esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che nella seduta dell'11 dicembre 2017 la Conferenza Regione-Autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla proposta di riparto programmatico per l'anno 2018 del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio, n. 5 e s.m.i. avanzato dal Servizio II del Dipartimento delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 27, comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 con il quale è stato previsto che in sede di riparto del fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed

integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto vadano decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario e la relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non sono state ancora acquisite le informazioni relative agli effetti generati dalle liquidazioni delle assegnazioni integrative, per l'anno 2016, in favore dei comuni in dissesto pertanto, non può procedersi all'applicazione di quanto disposto dall' art. 27, comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTA la nota n. 19611 del 13.12.2017 con la quale il Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali" ha relazionato in merito alle valutazioni effettuate per giungere alla ripartizione programmatica delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana – per l'esercizio finanziario 2018 – relative al "Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 5/2014";

CONSIDERATO che in merito al contenuto della nota n. 19611 del 13.12.2017 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha espresso, in calce alla stessa, la propria condivisione;

CONSIDERATO di poter condividere il contenuto di quanto prospettato nella relazione del Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli Enti locali";

RITENUTO di poter ripartire, proporzionalmente sulla scorta dei dati fin qui comunicati dagli Enti locali, per le finalità all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., l'importo di 181.900 migliaia di euro quali risorse finanziarie autorizzate per l'esercizio finanziario 2018, a valere sul capitolo 191310 del bilancio di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto, ai sensi della vigente normativa regionale, per l'anno 2018;

VISTO l'allegato quadro prospettico "All. A" nel quale sono stati riportati, per ciascuna autonomia locale, il limite massimo degli importi erogabili – per l'anno 2018 – per un importo complessivo pari a 181.900 migliaia di euro, a valere sulle somme autorizzate dall'art. 3, comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e per le finalità di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014;

CONSIDERATO che, l'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo degli importi indicati per ciascuna autonomia locale nell'apposita colonna "A" dell'allegato quadro prospettico "All. A", resta subordinata per l'anno 2018, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte contenente il dato relativo ai "lavoratori precari" appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionali n. 85/1995 e n. 16/2006 e s.m.i., ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34, comma 2 della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa), ancora in servizio alla data di presentazione della medesima istanza, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per l'anno 2018, il piano di riparto programmatico delle somme – pari a 181.900 migliaia di euro – del "Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 5/2014 come riassunto nell'allegato quadro prospettico "All. A", iscritte nel bilancio di previsione della regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 9 maggio 2017, n. 9;

per quanto in premessa specificato,

DECRETA

Art. 1

Approvazione piano di riparto programmatico

Per le finalità di cui all'ex art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana – per l'esercizio finanziario 2018 – relative al "Fondo straordinario per compensare gli effetti

derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili” per l'importo complessivo a 181.900 migliaia di euro come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascuna autonomia locale indicata nella colonna “A” dell'allegato quadro prospettico “All. A” che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 2

Effetti

Gli importi riportati nella colonna “A” del quadro prospettico “All. A” al presente decreto, relativi alla definizione della ripartizione delle risorse finanziarie pari a 181.900 migliaia di euro costituiscono il limite massimo, sulla base delle risorse finanziarie autorizzate, per le compensazioni degli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per il 2018.

Art. 3

Copertura finanziaria

Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare, sul capitolo di spesa 191310 del Bilancio della Regione – esercizio.2018 – le risorse finanziarie pari a 181.900 migliaia di euro.

Art. 4

Erogazione

L'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascuna autonomia locale nell'apposita colonna “A” dell'allegato quadro prospettico “All. A” facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte contenente il dato relativo ai “lavoratori precari” appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionale n. 85/1995 e n. 16/2006 e s.m.i., ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i. nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34, comma 2 della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa), ancora in servizio alla data di presentazione della medesima istanza, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge.

Art. 5

Adempimenti artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro dell'anno solare.

Art. 6

Ricorso

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali e del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Palermo li, 20~~12~~ 12 - 2018

L'Assessore regionale per le Autonomie
locali e la Funzione pubblica

GRASSO

Il Dirigente Generale del Dipartimento
regionale delle Autonomie locali

Dott. M. Pirillo

Il Dirigente Responsabile del Servizio 2
Dott. Giuseppe Di Gaudio

L'Assessore regionale per la Famiglia le
Politiche sociali e il Lavoro

Dott.ssa Maria Ippolito



